E' BENE SAPERE CHE:

- Il parametro della scala di equivalenza per la determinazione del beneficio economico non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che
 - sono disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa
- si trovano in stato di detenzione o sóttoposti a misura cautelare o condannati per i reati indicati nella legge
 - sono ricoverati in Istituti di Cura di Lunga Degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato
- Ogni variazione relativa al patrimonio sia immobiliare che mobiliare va comunicata all'INPS entro 15 giorni rivolgendosi al CAF, al Patronato o online.
- Ogni variazione relativa alla situazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo va comunicata all'INPS entro 30 giorni rivolgendosi al CAF, al Patronato o online
- In caso di variazione della composizione del nucleo familiare occorre presentare, entro 2 mesi, la DSU aggiornata congiuntamente ad una nuova domanda di RDC/PDC.

Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso occorrerà solo presentare la nuova nosi

- Il beneficio va utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione. Nel caso di mancato utilizzo, ad eccezione di arretrati, l'INPS opera una decurtazione nei limiti del 20% del beneficio nella mensilità successiva.
- A seguito di verifica da parte dell'INPS, in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta, l'ammontare complessivo di RDC non utilizzato in quel semestre, fatta eccezione per una mensilità.
- Il RDC è compatibile con il godimento della NASpl o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cis: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Piazza Castello, 20 - Ciriè sito web: www.ciscirie.it - Tel 011/92128.96



Email: cis@ciscirie.it REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale unica su tutto il territorio nazionale, normato dal Decreto Legge n.4 del 28.01 2019 convertito con modificazioni della Legge n.26 del 28.03.2019.

PENSIONE DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni o nei casi in cui il componente o i componenti di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

DOVE, COME E QUANDO RICHIEDERE RDC O PDC

Presso:

- Poste Italiane (a partire dal 6 di ogni mese)
 - CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
- Istituti di Patronato
- Online sul sito del Governo: www.redditodicittadinanza.gov.it

con le credenziali SPID

Trucio II

Cittadinanza e Residenza

 richiedente deve essere congiuntamente:
 residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

2. cittadino italiano oppure cittadino dell'Unione europea oppure suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Economici e Patrimoniali

- ISEE inferiore a € 9360,00
- patrimonio immobiliare da 1SEE (in Italia e all'estero)diverso dalla casa di abitazione non superiore a € 30.000
- patrimonio mobiliare da ISEE non superiore a euro 6000 incrementato in misura variabile a seconda della composizione del nucleo e della presenza di minori e/o disabili
- un reddito familiare iníeriore a € 6000 annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza
- nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli superiori ai 250 cc immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti
- nessun componente deve essere intestatario di navi e/o imbarcazioni da diporto.

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità Estera, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana.

II RDC viene erogato sull'apposita carta RDC entro il mese successivo al riconoscimento.

Il beneficio è concesso per un periodo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della PDC che si rinnova in automatico.

UTILIZZO DELLA CARTA

ACQUISTI: è possibile effettuare acquisti solo in Italia Non è possibile effettuare acquisti online.

PRELIEVI: è possibile prelevare denaro contante presso gli sportelli automatici di Poste e Banche entro un limite massimo mensile di € 100 incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare.

Non è possibile prelevare all'estero.

MUTUO E AFFITTO: è possibile effettuare un solo bonifico mensile a copertura di tali spese.

BOLLETTE: è possibile pagare le utenze domestiche.

SALDO CARTA: è possibile verificare il saldo sul sito: www.redditodicittadinanza.gov.it o da qualsiasi sportello di Poste Italiane o tramite Call Center di Poste Italiane

L'erogazione del beneficio è subordinata all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e/o all'inclusione sociale. A seconda delle caratteristiche definite dalla Legge, alcuni benficiari saranno convocati del Centro per l'Impiego (per la firma del Patto per il Lavoro) e altri dai Servizi Sociali (per la firma del Patto per l'Inclusione).

Inoltre: tutti i beneficiari sono tenuti ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità del Comuni,

Tutti i componenti maggiorenni devono presentare entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio economico la dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) presso i Centri per l'Impiego.

Sono esclusi dagli impegni:

- le persone occupate
- le persone frequentanti un regolare percorso di studi
- le persone con disabilità definite ai sensi della L.68/99 che tuttavia possono manifestare la loro disponibilità al lavoro.
- i beneficiari della PDC
- i beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni di età.

Possono essere esonerati:

- le persone con carichi di cura (figli minori di 3 anni o componente del nucleo con disabilità grave o non autosufficienza).
- le persone frequentanti corsi di formazione
- I lavoratori (il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del DPR 917/1986 (€8000 per lavoro dipendente e € 4800 per lavoro autonomo).